

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA

Rivalutazione delle pensioni senza ricorso

Rivalutazione pensionistica senza bisogno di ricorso. Ma se l'ente previdenziale tergiversa, all'interessato non rimane altro che il contenzioso. Inoltre è a rischio di incostituzionalità un intervento del legislatore, che approvasse norme retroattive per l'applicazione della rivalutazione per scaglioni di reddito.

Sono queste le conclusioni cui si può giungere, analizzando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2015.

La Consulta non ci sta a essere tirata per la giacca e, in un comunicato stampa di ieri, ha sottolineato che sono gli organi politici, i quali, se lo ritengono possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali.

Nel medesimo comunicato la Corte ha riferito che anche gli interessati possono promuovere le iniziative che ritengono più opportune. Insomma la Consulta non vuole che si attribuiscono alla stessa dichiarazioni che avallino o smentiscano la natura applicativa o autoapplicativa della sentenza o la possibilità per il governo di sminuirne la portata. Ma vediamo di analizzare la questione.

Bisogna partire dall'articolo 136 della Costituzione, secondo il quale «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Accanto a questa disposizione bisogna ricordare anche l'articolo 30 della legge 87/1953, ai sensi del quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Sulla base di queste norme si può dire che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata nei confronti di tutti (erga omnes), con l'eccezione dei soli rapporti esauriti, cioè di quelli giunti a definizione ed estinti.

In sostanza, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* la norma dichiarata incostituzionale non può più essere utilizzata nei rapporti

pendenti e questo per tutti non solo per i soggetti coinvolti nel procedimento concluso davanti alla Consulta.

L'obbligo di non applicare la norma bocciata riguarda, quindi, anche i soggetti pubblici, che devono comportarsi come se la disposizione incostituzionale non esistesse.

Il problema è di verificare se il rapporto pensionistico possa appartenere alla categoria dei rapporti giuridici esauriti oppure no. Si ritiene che il rapporto pensionistico non possa definirsi esaurito. In effetti il rapporto pensionistico in essere implica a carico dell'ente previdenziale prestazioni non ancora esaurite o in via di esecuzione. Se devo fare un calcolo (oggi) della rivalutazione e se devo prescindere (oggi) dalla norma, che non c'è più, e ciò per pagare (oggi) un rateo di pensione, si ritiene che l'ente non possa che applicare la rivalutazione per tutti senza la norma bocciata. Pertanto la rivalutazione debba essere assoggettata d'ufficio da parte dell'ente previdenziale.

Se l'ente previdenziale non provvede autonomamente, i pensionati potrebbero, però, essere costretti a promuovere l'azione nei confronti dell'ente previdenziale, invocando i principi esposti.

D'altra parte le dichiarazioni che arrivano da esponenti politici e del governo inducono a pensare che sia in atto una riflessione sulla possibilità di intervenire legislativamente introducendo meccanismi, di blocco o diminuzione della rivalutazione (a scaglioni), che in passato ha superato il vaglio del giudizio di costituzionalità.

Va, a questo proposito, tuttavia, sottolineato che per principio generale il legislatore non può approvare una norma tesa a raggiungere esiti corrispondenti a quelli bocciati dalla Consulta. D'altra parte la disciplina restrittiva retroattiva contrasta con il principio della tutela di diritti acquisiti. Si tratta di ostacoli difficilmente superabili.

Il ricalcolo retroattivo, soprattutto per le fasce basse, oltre che elusivo della sentenza in commento potrebbe essere valutato in contrasto con i diritti costituzionali della persona.

Antonio Ciccia

